



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **42** DEL 20 GIUG 2016

OGGETTO: Approvazione del Progetto di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'area "Ex Vetreria LAG" sita in fondamenta Santi 6/7 - Murano (VE), individuata al Catasto di Venezia, Sezione Urbana MU – Foglio n. 4, Mappali n. 20 e 21, Proponente Leon S.r.l. - sede legale via G. Galliano 15, 10129 Torino.  
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si autorizza l'attuazione del Progetto di Bonifica dell'area "Ex Vetreria LAG" sita in fondamenta Santi 6/7 - Murano (VE), Presentato da Leon S.r.l. - sede legale via G. Galliano 15, 10129 Torino.

Il documento "Progetto di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'area "Ex Vetreria LAG" sita in fondamenta Santi 6/7 - Murano (VE)" è stato presentato dal Consulente Ing. E. Fabris per conto della ditta Leon S.r.l in data 17/12/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 513777 del 17/12/2015 e integrato dal documento "Leon Srl - "Ex Vetreria LAG" - Trasmissioni documento di risposta al verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 25 febbraio 2016", presentato dal Consulente Ing. E. Fabris per conto della ditta Leon S.r.l in data 07/04/2016 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 138345 del 08/04/2016.

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 24/05/2016.

## IL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE il Consulente Ing. E. Fabris per conto della ditta Leon S.r.l ha trasmesso il Progetto di Bonifica dell'area "Ex Vetreria LAG" sita in fondamenta Santi 6/7 - Murano (VE) con nota in data 17/12/2015, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con 513777 del 17/12/2015.

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- il Consulente Ing. E. Fabris per conto della ditta Leon S.r.l. ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016 con nota in data 07/04/2016, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 138345 del 08/04/2016.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 24/05/2016 (**Allegato A**), dal quale risulta che il Progetto di Bonifica di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale – Sezione Progetto Venezia);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale – Sezione Progetto Venezia) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la D.G.R. n. 820 del 05/06/2014 con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Benassi l'incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale.

VISTO il D.D.R. n. 13 del 07/04/2015 del Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale e della Sezione Progetto Venezia, con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci, Dirigente del Settore Bonifiche Porto Marghera e Progetto Integrato Fusina, l'incarico di Dirigente Vicario della Sezione Progetto Venezia presso il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale.

#### DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è autorizzata l'attuazione del Progetto di Bonifica dell'area "Ex Vetreria LAG" sita in fondamenta Santi 6/7 - Murano (VE), trasmesso dal Consulente Ing. E. Fabris per conto della ditta Leon S.r.l con nota del 17/12/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale in data 17/12/2015 con prot. 513777, così come integrato dai documenti di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 25 febbraio 2016, trasmesso dal Consulente Ing. E. Fabris per conto della ditta Leon S.r.l 2016 con nota in data 07/04/2016, acquisiti dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 138345 del 08/04/2016, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 24/05/2016, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 55364 del 12/02/2016 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..

3. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Leon S.r.l Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*p. Dott. Alessandro Benassi*  
Il Dirigente Vicario  
*Dott. Paolo Campaci*





## **REGIONE DEL VENETO**

**DIPARTIMENTO COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO AMBIENTALE – TERRITORIALE**

**Sezione Progetto Venezia**

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

### **CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**

*Verbale della seduta del*

**24 maggio 2016**

**La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 184015 del 11 maggio 2016, per il giorno 24 maggio 2016, alle ore 09:30, presso gli uffici del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale in via Piave, 140 – Mestre Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, dirigente Vicario della Sezione Progetto Venezia, giusta delega del 16 giugno 2014 prot. 257241 e Decreto Dirigenziale n. 13 del 07/04/2015 a firma del Direttore ad interim dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il Presidente introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

**Proponente:** Leon S.r.l.

**Area:** Comune di Venezia - Murano

**Titolo:** Progetto di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'area "Ex Vetreria LAG" sita in fondamenta Santi 6/7 - Murano (VE)

Trasmesso il 17/12/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 513777 del 17/12/2015.

Integrato da:

**Titolo:** Leon Srl - "Ex Vetreria LAG" - Trasmissioni documento di risposta al verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 25 febbraio 2016.

Trasmesso il 07/04/2016 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 138345 del 08/04/2016.

Il Presidente, ricorda che la Conferenza di Servizi Istruttoria del 25/02/2016 ha ritenuto approvabile il Progetto di Bonifica, richiedendo integrazioni documentali.

La dott. C. Morosato, rappresentante del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale, Sezione Progetto Venezia, evidenzia che la Ditta ha risposto alle

prescrizioni della Conferenza di Servizi Istruttoria del 25/02/2016 inviando la documentazione richiesta.

Di seguito si riportano le risposte fornite dalla ditta.

PAC. 2/5

Prescrizione 1: L'intervento di bonifica sui suoli si configura come un trattamento di bonifica on site seguito da un intervento di messa in sicurezza permanente."

*La ditta comunica che l'intervento di bonifica sui suoli si configura come interventi ex situ on site, mentre la posa della guaina e la realizzazione delle solette in cls sono funzionali all'intervento edilizio futuro.*

In relazione a quanto riferito dalla ditta, si ritiene che la posa della guaina e la realizzazione delle solette in cls costituiscano i presidi per l'intervento di MISIP.

La bonifica pertanto è seguita da una messa in sicurezza permanente, in quanto il granulato ottenuto con metodo HPSS/MAPEI rimane classificato come rifiuto, che viene isolato da eventuali bersagli grazie alla guaina e alla realizzazione delle solette in cls. Il rifiuto infatti, se non utilizzato in loco dovrebbe essere smaltito in discarica.

Prescrizione 2: Il test di cessione da eseguire a seguito della prova di compressione sul granulato, dovrà essere condotto sull'intera massa del granulo frantumato a seguito del superamento del carico di rottura, a prescindere dal suo valore. In alternativa, il test di cessione potrà essere condotto sulla frazione fine che residua dal test Los Angeles o analoghi. La conformità del test di cessione ai limiti di cui alla tab. 2 all.5 parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06, permetterà di sostenere la validità del sistema di S/S anche nel lungo termine quando, a seguito dell'eventuale deterioramento delle proprietà meccaniche causato da fattore endogeni od esogeni ad oggi non individuabili, si verifichi la rottura dei granuli.

*La ditta propone il metodo ACV (Aggregate Crushing Value); tale prova prevede di portare a rottura il campione di aggregato. Successivamente verrà sottoposto a test di cessione.*

Si ritiene il metodo proposto idoneo

La ditta prende atto delle prescrizioni 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.

Prescrizione 8: Deve essere chiarita la quantità di terreno proveniente dal sito contaminato che si stima debba essere smaltito: a pag 32 si parla prima di 37 mc (derivanti dal lotto 8) per poi dichiarare (FASE G) che i rifiuti destinati a smaltimento in impianti terzi con codice CER 170504 hanno un volume di 311 mc.

*La ditta chiarisce che i volumi di terreno contaminato da gestire con codice CER 170504 ammonta a circa 311 m<sup>3</sup> calcolati fuori sito. La ditta allega altresì una tabella riepilogativa.*

Si ritiene che la ditta abbia ottemperato alla prescrizione.

Il Rappresentante di ARPAV, ribadisce che l'intervento di bonifica sui suoli si configura come un trattamento di bonifica on site seguito da un intervento di messa in sicurezza permanente e che il trattamento mediante metodo HPSS/MAPEI non costituisce attività di recupero tale da far cessare la qualifica di rifiuto al terreno contaminato, scavato e trattato. Il metodo di trattamento del terreno contaminato presente in loco, che consiste nella stabilizzazione e nella solidificazione con tecnologia HPSS/MAPEI, rappresenta di fatto un'attività di bonifica a cui seguirà, la ricollocazione in situ del rifiuto recuperato (pellets).

Si ritiene il documento presentato approvabile, tenuto conto delle osservazioni di cui al precedente paragrafo.

Il Comune di Venezia ritiene approvabile il Progetto di Bonifica presentato per il sito Ex Vetreria LAG - Murano (VE) – Fondamenta Santi 6/7.

Il dott. De Polignol concorda con l'osservazione della Ditta che la soletta e la guaina costituiscono elementi edilizi in quanto l'intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente si sostanzia nell'intervento di inertizzazione. Il Rappresentante della Città Metropolitana di Venezia, esprime parere favorevole al progetto e ribadisce, contrariamente a quanto affermato dall'ing. Fabris, che l'intervento sui suoli proposto è una bonifica (asporto del terreno contaminato) a cui seguirà la messa in sicurezza permanente (ricollocazione in sito del terreno post trattamento/inertizzazione), pertanto guaina e soletta in cls sono parte degli

interventi di MISP proposti, anche per omogeneità di trattamento. A tal proposito ricorda che in un altro sito contaminato, nell'isola di Murano, oggetto di procedura di bonifica dei suoli con la medesima tecnologia, la Conferenza di servizi si era così espressa: *"gli interventi che verranno attuati sui terreni, proposti dalla ...omissis., possono configurarsi come attività di bonifica (ex art. 240 lett. p) del D.Lgs. 152/2006), in quanto prevedono l'eliminazione delle fonti di inquinamento e delle sostanze contaminanti presenti nel suolo. A questa seguirà la messa in sicurezza permanente dell'area intesa come "l'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente" (art. 240 lett. o) del D.Lgs. 152/2006)".*

Infine rileva che l'atto di approvazione regionale del progetto, oltre alle attività di bonifica descritte, autorizzerà anche l'esercizio dell'impianto di trattamento dei terreni del sito ed il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dagli scavi, all'interno delle aree di stoccaggio a ciò appositamente adibite.

**Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile il Progetto di Messa in sicurezza permanente e prescrive altresì di:**

1. L'intervento di bonifica sui suoli si configura come un trattamento di bonifica on site seguito da un intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) costituito da posa di guaina e realizzazione di solette in cls che costituiscono i presidi per la MISP. Il Comune di Venezia non concorda con tale considerazione.
2. Il test di cessione da eseguire a seguito della prova di compressione sul granulato, dovrà essere condotto sull'intera massa del granulo frantumato a seguito del superamento del carico di rottura, a prescindere dal suo valore. In alternativa, il test di cessione potrà essere condotto sulla frazione fine che residua dal test ACV (proposto dalla Ditta) o analoghi
3. Il test di cessione sopra citato dovrà essere rappresentativo di ogni lotto di rifiuto e dovrà ricercare il piombo ed il mercurio ed eventuali altri parametri che dovessero risultare non conformi a seguito delle verifiche condotte ai fini della verifica delle caratteristiche di accettabilità in discarica ai sensi del DM 27/09/2010.
4. Le sezioni di ripristino proposte dovranno essere mantenute integre nel tempo; eventuali varianti dovranno essere preventivamente valutate.
5. L'approvazione del progetto di bonifica, con i relativi vincoli relativi all'area soggetta a bonifica, dovrà essere inserito nel certificato di destinazione urbanistica.
6. Qualsiasi modifica allo stato dell'area rispetto a quanto ipotizzato negli scenari previsti nell'elaborato di Analisi di Rischio presentato dalla Ditta, nonché ogni variazione delle modalità di utilizzo del sito, sono da considerarsi modifiche sostanziali rispetto agli obiettivi di bonifica sito specifici definiti mediante la procedura di Analisi di Rischio stessa. Ciò dovrà quindi comportare una nuova applicazione dell'Analisi di Rischio per la definizione di obiettivi di bonifica che tengano in considerazione nuovi scenari eventualmente intervenuti.
7. L'eventuale pellets residuale non può essere utilizzato per la realizzazione di solette in cls poste al di sopra della guaina di isolamento.
8. A seguito della restituzione agli usi legittimi dell'area con le attività di bonifica proposte, si precisa che i pellets, nel caso di un'eventuale rimozione futura, non potranno essere gestiti quale terra da scavo ai sensi del D.M. n. 161/2002 e ss.mm.ii.
9. L'approvazione del presente progetto, oltre alle attività di bonifica agli atti, autorizza anche l'esercizio dell'impianto di trattamento dei terreni del sito ed il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dagli scavi, all'interno delle aree di stoccaggio a ciò appositamente adibite ed indicate nella documentazione.
10. La ditta dovrà inviare, entro 30 gg dal ricevimento della presente, una relazione maggiormente dettagliata sulle modalità con cui ha condotto le campagne di monitoraggio aria ambiente e sulla procedure di elaborazione dei dati così ottenuti,

allo scopo di stabilire in accordo con ULSS ed ARPAV, i criteri da utilizzare al fine di valutare la qualità dell'aria anche in fase post operam.

- 11.** Valutata la possibilità di applicare le modalità previste dal "Protocollo per la stipula delle fideiussioni" d'intesa con quanto stabilito dall'Accordo di programma per Porto Marghera del 16.04.2012, si prescrive che la ditta, stipuli a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria: una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari a al 10% del totale dei costi, con validità: "durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia");

L'avvio degli interventi di bonifica è subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta ed al Comune (modello fideiussione nel sito [www.difesa-suolo.cittametropolitana.ve.it](http://www.difesa-suolo.cittametropolitana.ve.it) - bonifiche siti contaminati - modulistica).

- 12.** deve essere comunicato al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando

- Nominativo del **direttore dei lavori**;
- Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
- l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
	X		

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
  - cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
  - estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
  - l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
  - l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
  - le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.
- 13.** A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:
- Relazione di fine lavori a firma del Direttore dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
  - Certificato di collaudo, redatto dal Collaudatore dell'intervento;



- Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006. (modello istanza nel sito [www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it](http://www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it) - bonifiche siti contaminati - modulistica).

PAG. 5/5

**14.** I lavori di messa in sicurezza permanente devono iniziare entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto di approvazione e concludersi entro i tempi previsti dal cronoprogramma di progetto

Il Verbalizzante  
Dott. C. Morosato  


Il Presidente  
Dott. Paolo Campaci



*I rappresentanti degli Enti (presenti per tutta la seduta o in parte):*

Dott. P. Campaci - Regione Veneto  
Dott. C. Morosato - Regione Veneto  
Geol. U. Scortegagna - Città metropolitana di Venezia  
Dott. L. Cantarella - ARPAV  
Dott. S. Trivellato - ARPAV  
Dott. M. Ostoich - ARPAV  
Dott. E. De Polignol - Comune di Venezia  
Dott. S. Fant - Comune di Venezia  
Dott. M. Valente - Comune di Venezia